



NOTIZIE

www.fisac-cgil.it

www.fisacfc.it

www.cgil.it

fo.fisac@er.cgil.it



2021 FESTIVITÀ E SEMIFESTIVITÀ

FESTIVITA' COINCIDENTI CON LA DOMENICA: 25 APRILE

Il 25 APRILE 2021 coincide con la *domenica* per cui, a norma dell'art. 54 CCNL 19/12/2019, il Lavoratore potrà optare (d'intesa con l'azienda) fra il **compenso aggiuntivo** ed una **giornata di permesso retribuito** (le altre festività: sabato 1 MAGGIO e mercoledì 2 GIUGNO non danno diritto ad ulteriori giornate di recupero per il 2021).

FESTIVITA' SOPPRESSE: CINQUE GIORNI

- Venerdì 19 marzo (San Giuseppe)
- Giovedì 13 maggio (ex Ascensione 39° giorno dopo Pasqua)
- Giovedì 3 giugno (ex Corpus Domini 60° giorno dopo Pasqua)
- Martedì 29 giugno (San Pietro e Paolo)
- Giovedì 4 novembre (Festa dell'unità nazionale)

Le giornate di ex festività per il 2021 sono CINQUE, infatti vengono riconosciute se le festività soppresse (sopraelencate) sono cadenti in un giorno lavorativo dal lunedì al venerdì.

Al lavoratore spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate, già indicate come festive e poi non riconosciute come tali da provvedimenti di legge.

Ricordiamo che in base all'Art. 32 comma 4 del CCNL ABI del 19/12/2019, i Quadri Direttivi e i Dirigenti sono tenuti a contribuire al Fondo nazionale per il sostegno all'occupazione nel settore del credito (F.O.C.) con una giornata di ex festività, per cui, i giorni di permesso fruibili per ex festività diventeranno 4 (quattro). Mentre per le Aree Professionali la giornata verrà decurtata nell'ambito della Banca Ore.

Ricordiamo che, per fruire interamente delle festività soppresse, occorre nei giorni sopraindicati avere diritto all'intero trattamento economico, ovvero non bisogna richiedere aspettative o permessi non retribuiti in coincidenza delle date sopra elencate.

Le festività soppresse sono utilizzabili dal 16 gennaio al 14 dicembre. Se non utilizzate nel periodo vengono retribuite con monetizzazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo nella misura di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

SEMIFESTIVITA':

Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché per ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono. Per il personale il cui normale orario di lavoro prevede la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.

PART – TIME e SEMIFESTIVI:

Nelle giornate semifestive i Lavoratori **part-time** osserveranno l'orario di entrata fissato dal contratto individuale mentre quello di uscita verrà **anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quello del personale full-time rispetto al proprio orario giornaliero**. *A puro titolo esemplificativo abbiamo elaborato il seguente schema applicativo che vi riportiamo:*

Orario giornaliero		Orario in semifestivo (66,67% dell'orario)
7 ore e 30 minuti	⇒	5 ore
5 ore e 15 minuti	⇒	3 ore e 30 minuti
5 ore	⇒	3 ore e 20 minuti
4 ore e 30 minuti	⇒	3 ore
4 ore	⇒	2 ore e 40 minuti

Per coloro che dovessero trattarsi in filiale oltre l'orario previsto nel semifestivo si applica la normativa sul Lavoro Supplementare, la prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore.